

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2023

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

Atto del Governo n. 76



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 84



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 109

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 e 2 (<i>Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Art. 1); Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2))</i>	2

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo.	
Atto del Governo n.	76	
Titolo breve:	Quadro generale per la cartolarizzazione	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 8 della legge n. 127 del 4 agosto 2022	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva	
Commissione competente:	4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni	VI Finanze XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema A.G. 76 adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cc.dd. "STS"). Per i profili d'interesse, le norme sono state predisposte in attuazione della delega di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 8, comma 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. legge di delegazione europea 2021), in cui si è prevista l'estensione del regime sanzionatori. Il comma 3 dell'articolo 8 della citata legge delega stabilisce che dall'attuazione della medesima non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 3, della medesima legge stabilisce inoltre che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È inoltre stabilito che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Articoli 1 e 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Art. 1); Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2))

L'articolo 1 introduce delle modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF. Nello specifico, la lettera a) modifica l'articolo 4-*septies*.2 del TUF, inserendo due correzioni volte a rettificare dei refusi introdotti dal precedente adeguamento normativo (decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 131).

La lettera b) introduce invece delle modifiche all'articolo 190-*bis*.2, commi 1 e 2, del TUF in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, al fine di estendere la disciplina delle sanzioni anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557¹. Queste ultime modifiche provvedono pertanto a recepire anche nel testo dell'articolo 190-*bis*.2 del TUF il rinvio agli articoli relativi alle cartolarizzazioni STS sintetiche (da 26-*bis* a 26-*sexies*).

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza d'oneri, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente l'indicazione dell'autorità atta ad esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di cartolarizzazioni.

La disciplina riguarda infatti il quadro di vigilanza sulle cartolarizzazioni il cui esercizio spetta alla Banca d'Italia, alla Consob, all'IVASS e alla COVIP. A tale ultimo proposito, rammenta che eventuali oneri sono da ritenersi per l'adeguamento di obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalle autorità.

Ricorda che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia, ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni di vigilanza contemplate dal presente provvedimento,

¹ A tale proposito si ricorda che le norme richiamate dell'articolo 190-*bis*.2 stabiliscono: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti delle persone fisiche, indicate al comma 4 del medesimo articolo 190-*bis*.2, che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni.

procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Assicura che le disposizioni normative in discorso non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella legge di delega.

Evidenzia, in particolare, che le modifiche, nell'estendere i poteri delle autorità anche con riferimento ai requisiti applicabili alle “cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio” (c.d. cartolarizzazioni STS sintetiche), integrano il quadro sanzionatorio a disposizione delle medesime autorità, a presidio del corretto ottenimento della qualifica di cartolarizzazione STS sintetica, estendendo competenze e poteri già oggi previsti – *mutatis mutandis* – per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni ABCP semplici, trasparenti e standardizzate.

Conferma che dalle predette previsioni, tenuto conto anche del carattere eventuale delle sanzioni, non derivano effetti sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, si concorda con la RT che le citate autorità di vigilanza non sono contemplate tra i soggetti consolidati nel Conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010), avvalendosi di varie forme di autofinanziamento, principalmente riconducibili alle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, ai fini della copertura dei costi della loro attività.

Comunque, con particolare riferimento alle attività investigative connesse alle istruttorie di vigilanza svolte dalla Banca d'Italia², dalla CONSOB³, dall'IVASS⁴ e dalla COVIP⁵, va evidenziato che detti organismi si avvalgono tutti ordinariamente, per la loro attività, dei nuclei speciali di polizia valutaria della Guardia di finanza, su cui ricade in parte l'attività di indagine e accertamento, in considerazione delle specifiche attribuzioni e poteri di polizia, riconosciuti dalla normativa vigente ai suoi appartenenti.

Pertanto, andrebbe solo confermato che le attività investigative specialistiche delegate dalle Autorità in questione ai reparti della Guardia di finanza potranno essere

² Cfr. Banca d'Italia, Protocollo d'intesa Banca d'Italia-GdF - comunicato stampa del 3 dicembre 2021.

³ I dati della relazione annuale dell'organismo di vigilanza sui mercati finanziari sono in tal senso indicativi: nel corso del 2022 sono state avviate 15 ispezioni e ne sono state concluse 12, di cui nove avviate nell'anno precedente. Per una delle 15 ispezioni avviate è stata richiesta la collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per l'accesso al soggetto ispezionato. Le ispezioni avviate nel corso dell'anno hanno interessato otto intermediari, tre emittenti, tre società di revisione e un gestore di portale di *crowdfunding* con riguardo a diversi profili della disciplina di riferimento. Una verifica è stata richiesta dalla Banca d'Italia in materia di rispetto della normativa contenuta nel Tuf di sua competenza. Cfr. CONSOB, Relazione per l'anno 2022, pagina 60-61. Per i richiami espressamente previsti dal T.U.F in tema di collaborazione della Guardia di finanza alle attività della CONSOB si vedano gli articoli 6-*bis*, 31, 187-*octies* e 187-*decies*.

⁴ La relazione annuale dell'organo di vigilanza sul mercato assicurativo reca indicazioni in merito alla attivazione della collaborazione con la Guardia di finanza, relativamente alla attività di vigilanza “ispettiva”, di vigilanza su “condotta di mercato e tutela del consumatore” e sulla repressione del fenomeno di “contraffazione polizze”. Cfr. IVASS, Relazione annuale 2022, pagine 132 e 145-146.

⁵ Cfr. il Protocollo d'intesa siglato da COVIP e Guardia di finanza il 16 settembre 2008.

svolte con le risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, ovvero al più mediante l'aggiornamento dei protocolli d'intesa tra gli organi di vigilanza e il citato Corpo, con assunzione degli oneri di collaborazione a carico delle medesime Autorità e senza oneri per il bilancio dello Stato⁶.

⁶ A titolo esemplificativo si vedano: l'articolo 10 del protocollo d'intesa Banca d'Italia-Guardia di finanza; il Punto 6 della convenzione ISVAP-Guardia di finanza del 25 settembre 2006; il protocollo d'intesa CONSOB-Guardia di finanza del 22 ottobre 2022.